



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 93/14/CSP**

**CONFERMA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ  
ITALIA 8 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "ITALIA 8") PER LA  
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 36 BIS, COMMA 1, LETT. A)  
E 37 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMI 1, 2 e 4  
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP  
(DELIBERA N. 57/14/CSP DEL 19/06/2014)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Piemonte del 27 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, del 3 maggio 2012, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte*”, che delega al Corecom Piemonte la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTI l’art. 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., che stabilisce “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente

riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”; il medesimo decreto che all’articolo 37, comma 1 stabilisce: “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; il Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP, che all’articolo 3, comma 1 stabilisce: “La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; il medesimo Regolamento che all’art. 3, comma 2, inoltre, stabilisce: “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”; e infine la stessa delibera, che all’art. 3, comma 4 stabilisce: “I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati”;

VISTA la delibera n. 57/14/CSP del 19 giugno 2014 recante ordinanza – ingiunzione nei confronti della società Italia 8 Srl (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale “Italia 8”) per la violazione degli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l’art. 3 commi 1 e 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP in data 23, 25 e 29 settembre 2013, e dell’articolo 3, comma 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nelle trasmissioni andate in onda in data 23, 24, 26, 27, 28 e 29 settembre 2013;

VISTA l’istanza di riesame in autotutela della delibera presentata dalla parte e pervenuta in tre copie in data 23 luglio 2014 (prot. n. 39686 – 39746) e 24 luglio 2014 (prot. n. 40079), a firma dell’Avv. Marco Rossignoli, con la quale la società Italia 8 Srl (fornitore del servizio in ambito locale in tecnica digitale “Italia 8”) ha chiesto a questa Autorità l’annullamento della delibera n. 57/14/CSP adottata il 19 giugno 2014;

RILEVATO che nella predetta istanza la parte ha eccepito un errore nella determinazione della sanzione base, argomentando di una erronea percezione da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei dati di fatturato, in quanto l’ultimo dato di fatturato, per l’esercizio 2013 come risulta dall’allegata dichiarazione IVA, è pari a €254.211,00, inferiore di circa il settantacinque per cento rispetto a quello considerato nella sanzione in questione, pari a €982.183,00. Peraltro la Società ha basato la richiesta di determinazione della sanzione base al minimo edittale, pari a €1.033,00 invece che €1.548,00, e la conseguente riduzione della sanzione irrogata secondo il criterio del cumulo materiale da €10.836,00 a €7.231,00 sulla propria situazione economica, unitamente alla circostanza che la violazione contestata risulta la

prima a carico della Società e dell'assenza di benefici economici derivanti dalla stessa, in quanto i programmi oggetto del procedimento sono stati trasmessi in fascia oraria di scarsa *audience*;

RILEVATO che con nota in data 8 agosto 2014, prot. n. 43436 gli Uffici dell'Autorità hanno dato alla società istante motivata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame della delibera n. 57/14/CSP, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, invitando la citata società a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

CONSIDERATO che la parte ha fatto pervenire in Autorità la memoria difensiva protocollata al n. 0044170 del 19 agosto 2014 con la quale ha chiesto l'annullamento della delibera n. 57/14/CSP, sottolineando che le condizioni economiche dell'agente valutate con la suddetta delibera sono completamente diverse da quelle risultanti dalla dichiarazione IVA prodotta, come dimostra anche la concessione dei benefici della cassa integrazione in deroga per il 2013 e i contratti di solidarietà per il 2014 e che tale circostanza deve essere considerata ai fini della determinazione della sanzione. Peraltro la società Italia 8 Srl, sottolineando la propria buona fede, ha dichiarato di aver provveduto a quanto occorso;

RITENUTO, che le eccezioni sollevate dalla società non possono essere accolte in quanto con riferimento alla determinazione del *quantum* della sanzione, si precisa che la stessa viene effettuata, come dettagliato nella delibera in oggetto, sulla base dei criteri indicati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689: e in relazione al primo di questi, la *gravità della violazione*, si è precisato che nel caso di specie l'entità della violazione è stata valutata di *media gravità*, in quanto – come motivato nel provvedimento – anche considerato l'ambito di diffusione dei programmi «*che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente [...] il mancato inserimento della segnalazione ottica o acustica durante la trasmissione di messaggi pubblicitari all'interno della programmazione pubblicitaria peraltro priva del cambio di contesto scenico [...] produce effetti pregiudizievoli per i telespettatori potendo indurre l'erroneo convincimento che non si tratti di comunicazioni commerciali*». Quanto alla valutazione delle condizioni economiche, si rappresenta che – pur prendendo atto delle informazioni recate circa il fatturato 2013, ridotte rispetto al dato di fatturato preso in considerazione nella delibera in oggetto – l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, prescindendo dalla gravità della violazione, può trovare giustificazione soltanto a fronte di condizioni economiche che non consentano l'irrogazione di una sanzione superiore. Nel caso di specie, la situazione economica della società – secondo i dati dalla stessa forniti, non presenti nella banca-dati dell'Informativa Economica di Sistema dell'Autorità – mostra un dato di fatturato ancora pienamente capiente sia rispetto alla determinazione della sanzione di base a una volta e mezzo il minimo edittale, sia anche alla applicazione del criterio del cumulo materiale in conseguenza dell'accertamento e della contestazione di

una pluralità di violazioni (n. sette) della medesima norma. Pertanto la situazione è tale da non ritenere ragionevolmente afflittiva la sanzione irrogata, il cui importo finale risulta dall'applicazione del criterio del cumulo materiale, esulante dalla discrezionalità valutativa dell'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

Il rigetto della richiesta di riduzione della sanzione applicata al minimo edittale, pari a €1.033,00 invece che €1.548,00, e contestuale riduzione della sanzione irrogata secondo il criterio del cumulo materiale da €10.836,00 a €7.231,00, con la conseguente conferma della delibera n. 57/14/CSP del 19/06/2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani